

Codice A1421A

D.D. 5 maggio 2020, n. 405

**Fondazione Istituto dei Sordi di Torino - O.N.L.U.S. con sede nel comune di Pianezza (TO).
Approvazione nuovo statuto.**



ATTO N. DD-A14 405

DEL 05/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita'

OGGETTO: Fondazione Istituto dei Sordi di Torino - O.N.L.U.S. con sede nel comune di Pianezza (TO). Approvazione nuovo statuto.

Il Presidente del Consiglio di Fondazione della “Fondazione Istituto dei Sordi di Torino-onlus, con sede in Pianezza (TO), in esecuzione dell’atto deliberativo sottoindicato, ha presentato istanza, ricevuta in data 06.08.2019 dalla Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura, Settore Contratti – Persone Giuridiche – Espropri – Usi Civici e trasmessa per competenza alla Direzione Coesione Sociale, Settore Programmazione socio assistenziale e socio sanitaria, standard di servizio e qualità in data 15.11.2019, per ottenere l’approvazione di un nuovo testo statutario e la conseguente iscrizione dello statuto medesimo nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private.

La citata nota di trasmissione del Settore Contratti – Persone Giuridiche – Espropri – Usi Civici informava anche che l’ente in questione doveva regolarizzare l’iscrizione dell’organo amministrativo nel registro delle Persone Giuridiche Private; pertanto con nota del Settore Programmazione socio assistenziale e socio sanitaria, standard di servizio e qualità del 26.11.2019, prot. n. 53432, inviata alla Fondazione Istituto dei Sordi di Torino-onlus, l’istanza è stata sospesa fino a regolarizzazione di quanto indicato.

In data 28.02.2020 è giunta comunicazione dell’avvenuta regolarizzazione della posizione dell’ente presso l’ufficio Persone Giuridiche in ordine all’iscrizione a registro della composizione dell’organo amministrativo.

Il Consiglio di Fondazione, regolarmente costituito in data 11.06.2019, ha approvato il nuovo statuto, come si rileva dall’atto notarile a rogito notaio Alberto Pregno in data 11.06.2019, Repertorio n. 19133, registrato a Torino il 22.07.2019 al n. 12402 serie 1T.

Dato atto che con Deliberazione n. 31-27421 del 24.05.1999 la Giunta Regionale deliberava il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell’ente in questione, con contestuale

approvazione di statuto.

Dato atto che, da ultimo, l'ente ha ottenuto l'approvazione di modifica statutaria con D.D. n. 582 del 20.07.2015.

L'approvazione del nuovo statuto è stata determinata dalla necessità di apportare allo statuto vigente, tra l'altro, modifiche alla composizione del Consiglio di Fondazione, l'introduzione dell'organo di controllo e revisore legale, nonché l'indicazione di maggioranza qualificata nell'articolo disciplinante lo scioglimento dell'ente.

Visto il rogito del notaio Gianluca Eleuteri, in data 21.03.2016 (repertorio n. 84617) con il quale è stato modificato il solo art. 3 dello statuto, riguardante il patrimonio, con implementazione dello stesso a seguito di acquisizione di terreni di natura agricola siti nel comune di San Gillio, a cui non è seguita presentazione di istanza di modifica statutaria a questo Settore.

Dato atto che l'art. 3 citato resta invariato nella stesura sottoposta ad approvazione (rogito notaio Alberto Pregno sopra citato).

Tutto ciò premesso, si ritiene che il nuovo testo statutario sia meritevole di accoglimento.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli atti;
- vista la D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- visto il D.P.R. n. 9/1972;
- visto il D.P.R. n. 616/1977;
- visto il D.P.R. n. 361 del 10/02/2000;
- visto il D. lgs. n. 207 del 04/05/2001;
- vista la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- vista la legge regionale n° 12 del 02/08/2017;
- visto il D. lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- visto l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;
- in conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 avente per oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di approvare e di autorizzare ad iscrivere nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, il nuovo statuto della

Fondazione Istituto dei Sordi di Torino-onlus, con sede in Pianezza (TO), composto di 20 articoli, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.

Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE

(A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)

Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

Dellegato "A" dell'atto 13133/11100

STATUTO


"FONDAZIONE ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO - ONLUS"

Denominazione

ART. 1

La Fondazione Istituto dei Sordi di Torino - ONLUS trae origine dalle scuole aperte in Torino da Giovan Battista Scagliotti nel 1814 e in Acqui dal sacerdote Francesco Bracco nel 1829, riunite per volontà di re Carlo Alberto nel 1835 nella "Regia scuola normale per sordomuti" di Torino, dove veniva riconosciuta con Regio Brevetto 23 gennaio 1838. Operava in via Assarotti grazie al lascito della contessa Otavia Masino di Mombello. La sua attuale sede è in Pianezza, viale San Pancrazio 65, nello stabile appositamente costruito nel 1965.

La Fondazione assumerà la nuova denominazione con l'eliminazione dell'acronimo ONLUS e l'assunzione dell'acronimo ETS in seguito all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.



Scopo

ART. 2

L'Istituto non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

L'Istituto, per il raggiungimento delle predette finalità, esercita la seguente attività di interesse generale:

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1 lettera d) Dlgs. 03/07/2017 n. 117), servizi, interventi e prestazioni socio sanitarie di cui alle leggi 5 febbraio 1992 numero 104 e 22 giugno 2016 numero 112 e successive modificazioni (art. 5, comma 1 lettere a) e b) Dlgs. 03/07/2017 n. 117), nello specifico, l'istruzione e l'educazione civile e religiosa dei sordi d'ambo i sessi.

Nell'ambito dello scopo specifico dell'Istituto sono previste ed attuabili iniziative per attività didattiche, formative ed assistenziali quali:

- servizi di istruzione, formazione professionale ed educazione (formale, non formale e informale), inclusa la gestione di scuole di ogni ordine e grado e per tutte le età, con modalità inclusive e senza discriminazione per alcuno;

Antonio Pollock

- servizi educativi e assistenziali in ambito domiciliare, territoriale, scolastico, prescolastico, formativo, universitario, lavorativo e in ogni altro ambito ritenuto idoneo a promuovere l'inclusione sociale e la vita indipendente delle persone sorde, delle persone sorde con disabilità associate, delle persone sordocieche, delle persone con altre disabilità sensoriali e con disabilità in genere, d'ambo i sessi e di qualsiasi età e provenienza;

- servizi di assistenza diurna e residenziale e di supporto alla vita indipendente, in ambienti e con modalità inclusive, rivolti a persone sorde, persone sorde con disabilità associate, persone sordocieche, persone con altre disabilità sensoriali e con disabilità in genere, d'ambo i sessi e di qualsiasi età e provenienza;

- servizi di riabilitazione e abilitazione, inclusa logopedia e altre prestazioni socio-sanitarie e diagnostiche con particolare attenzione a difficoltà, disturbi e disabilità linguistiche, cognitive, sensoriali e dell'apprendimento;

- servizi formativi, informativi, di sensibilizzazione e di aggiornamento rivolto a tutte le categorie professionali operanti nel settore, ai genitori e famigliari e alla generalità della popolazione, in Italia o all'estero, attraverso l'organizzazione di corsi, seminari, convegni, eventi di ogni genere, e garantendo l'accessibilità al patrimonio librario della Biblioteca Specialistica dell'Istituto;

- attività di ricerca scientifica e pedagogica nei settori a favore della popolazione oggetto dei servizi dell'Istituto, anche attraverso la partecipazione a partnership nazionali e internazionali, anche di natura universitaria;

- ogni iniziativa connessa per natura e finalità a quelle citate, incluse, a mero titolo esemplificativo, i servizi di traduzione e mediazione linguistica e culturale per persone sorde; i progetti di sostegno all'accessibilità di ambienti e servizi culturali; le attività editoriali; la raccolta, conservazione e fruizione dei beni culturali di proprietà dell'Istituto; la progettazione e realizzazione di materiali didattici e riabilitativi; l'adesione a network professionali italiani ed esteri e la collaborazione con le associazioni del settore.

L'Istituto può realizzare il suo scopo sociale anche mettendo a disposizione parte dei suoi immobili, a condizioni di favore, a soggetti pubblici o privati che perseguono scopi connessi o complementari al proprio.

L'Istituto non svolge attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse per natura o strumentali a quelle statutarie quali "attività diverse" come disciplinate dall'art.6 del Dlgs. 03/07/2017 n. 117.

Nel caso in cui l'Istituto voglia utilizzare per il perseguimento dei suoi scopi del personale volontario si seguono gli articoli del TITOLO III del D.Lgs. 117/2017.



Patrimonio ed entrate

ART 3

L'Istituto si mantiene e provvede ai suoi bisogni con le rette degli allievi, con i contributi derivanti da convenzioni con la Pubblica Amministrazione, con l'impiego del patrimonio immobiliare e con ogni altro introito pubblico e/o privato destinato ad aumentare il patrimonio medesimo.

Il patrimonio immobiliare dell'Istituto è costituito dai seguenti beni immobili:

= fabbricato sito in Viale San Pancrazio n. 65, Pianezza (TO) - sede legale ed operativa dell'Ente, nonché dalla porzione di immobile sita in via Aldo Moro n. 26 censito nel catasto fabbricati del comune di Pianezza;

= terreni di natura agricola siti in Comune di SAN GILLIO, della superficie catastale complessiva di metri quadrati 6.618 (seimilaseicentodiciotto), censiti in catasto terreni al foglio 16 numeri 8 e 9.

ART. 4

L'Istituto non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; il tutto come meglio evidenziato nell'articolo 8 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. .


L'Istituto potrà ricevere elargizioni, lascito e donazioni che andranno ad incrementare il patrimonio salva diversa volontà dei disponenti.

L'Istituto ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Consiglio di Fondazione

ART. 5

L'Istituto è retto da un Consiglio di Fondazione composto da 6 (sei) a 8 (otto) membri, nominati dal Presidente su proposta dei Consiglieri in carica. Questi ultimi, a maggioranza dei presenti, eleggono il Presidente, il quale mantiene il mandato per tre anni ed in ogni caso sino alla scadenza della carica salvo dimissioni. Il Consiglio di Fondazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione come precisato specificatamente al successivo art. 17.



I membri del Consiglio di Fondazione non percepiscono, nè direttamente nè indirettamente, alcun emolumento e, tanto la partecipazione agli organi collegiali quanto la titolarità delle cariche ricoperte, sono a titolo onorifico.

ART. 6

I consiglieri restano in carica sei anni, sono sempre rieleggibili e si rinnovano nel numero di uno ogni anno iniziando (per i Consiglieri in essere alla data dell'11 giugno 2019) dal più anziano di età. Chi surroga i consiglieri usciti anzi tempo, per dimissioni o impedimenti, rimane in carica sino alla scadenza del mandato di chi ha sostituito.

ART. 7

Gli ascendenti e discendenti, gli affini di primo grado e i fratelli, non potranno essere contemporaneamente membri del Consiglio di Fondazione.

ART. 8

Il Consiglio di Fondazione ai sensi dell'articolo 25 comma 3 del C.T.S. delibera su tutti gli argomenti di cui al comma primo che siano compatibili con la natura della Fondazione ed in particolare su tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, che riflettono la gestione del patrimonio, l'erogazione dei redditi e l'interesse dell'Istituto.

Esso redige ed approva il bilancio, propone, ove occorra, le varianti necessarie al Regolamento Organico, nonché redige i regolamenti di amministrazione interna dell'Ente.

ART. 9

Il Presidente convoca il Consiglio di Fondazione almeno una volta ogni tre mesi, o sempre quando gli interessi dell'Istituto lo esigano.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente è tenuta a convocare il Consiglio di Fondazione per redigere ed approvare il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente.

Il Consiglio di Fondazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Fondazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Fondazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone e d approva il bilancio sociale.

ART. 10

La convocazione deve essere fatta per iscritto, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nel caso in cui si debbano trattare affari urgenti, la convocazione potrà avvenire ventiquattro ore prima.

ART. 11

Le sedute sono valide quando intervengano almeno quattro consiglieri.

ART. 12

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti, non vi sarà deliberazione.

Nel caso, di deliberazione riguardante l'approvazione del bilancio, si procederà nel termine di giorni trenta a nuova votazione fino al raggiungimento della maggioranza, dopo che siano stati forniti gli opportuni chiarimenti e fatte le verifiche del caso.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali, devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Fondazione.

ART. 13

Le votazioni concernenti persone hanno luogo a voto segreto; verificandosi la parità di voti si procederà a nuova votazione. Dopo tre votazioni senza esito il Consiglio delibererà in maniera palese.

ART. 14

Ogni membro del Consiglio ha diritto di motivare il suo voto e di farlo risultare nel verbale.

ART. 15

I verbali delle deliberazioni saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Non se ne potrà dar copia o visione senza il permesso del Consiglio, o d'ordine dell'autorità superiore.

Presidente

ART. 16

Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio dell'Istituto. Egli convoca e presiede le adunanze del Consiglio, e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni, tranne nell'ipotesi in cui sia stato affidato dal Consiglio l'incarico specifico ad uno dei Consiglieri.

Il Presidente ed i Consiglieri delegati ai sensi del comma che precede possono compiere singoli atti di amministrazione ordinaria con poteri di firma e rappresentanza dell'Ente.

In caso di urgenza, essi, eccezionalmente, possono assumere anche individualmente provvedimenti di amministrazione straordinaria, sottoponendoli al Consiglio di Fondazione per la ratifica, nella prima adunanza successiva che dovrà essere prontamente convocata in conformità alle disposizioni del precedente art. 10

ART. 17

In caso d'impedimento o d'assenza, il Presidente viene sostituito in ogni sua attribuzione dal consigliere più anziano di nomina, presente alla seduta.

Organo di Controllo e Revisione Legale

ART. 18

Il consiglio di Fondazione nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può anche essere monocratico purché scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, il Consiglio di Fondazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o affida all'Organo di Controllo la funzione della Revisione Legale.

Scioglimento della Fondazione

ART. 19


Le deliberazioni del Consiglio di Fondazione relative allo scioglimento dell'Associazione e alla nomina un liquidatore sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri. Esso delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti e con il parere di cui all'art. 9 D.Lgs 117/2017.

Norme di rinvio

ART. 20

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile e dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Antonio Robbiati



Registrato a Torino Ufficio delle Entrate

il 14/06/2019 al numero 12402 LT

con Euro 200,00.

Copia conforme all'originale, firmato a sensi di legge

composta di quattro fogli ad uso amministrativo

TORINO, il 22/07/19.

Dr. ALBERTO PREGNO
NOTAIO IN TORINO



Alberto Pregno

